

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

Riunione del 13 marzo 2026

Schema di Delibera

Condizioni, termini e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, nonché le imprese non direttamente operative sui mercati esteri ivi localizzate che sono parte di una filiera a vocazione esportatrice per l'indennizzo dei comprovati danni materiali subiti

Visto il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25 recante «*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile*» e, in particolare, l'articolo 7 (*Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici*) che dispone, al comma 1, l'estensione della misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, fermo il limite massimo di risorse ad essa destinate, previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato alla società SIMEST S.p.a. per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, nonché alle imprese non direttamente operative sui mercati esteri ivi localizzate che sono parte di una filiera a vocazione esportatrice; a tali imprese è attribuita una quota delle risorse, nel limite massimo di 130 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e, in particolare, l'articolo 10 (*Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici*) che dispone che Società italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.A. al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è autorizzata, nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

trattato, all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* n. 26 del 2 febbraio 2026, che ha dichiarato lo stato d'emergenza, per dodici mesi, nel territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026;

Visto l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1180 del 30 gennaio 2026 recante «*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana*», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* n. 27 del 3 febbraio 2026, e, in particolare, l'Allegato alla citata ordinanza che individua l'elenco dei territori comunali interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 in cui occorre fronteggiare l'emergenza;

Visto l'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modifiche e integrazioni, e la relativa disponibilità finanziaria come da ultimo incrementata dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria o GBER) e s.m.i. e, in particolare, il Capo I e l'articolo 50 («*Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali*»);

Visto l'articolo 1, commi da 101 a 111, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

Visto il Decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18;

Visto l'articolo 16, comma 2, del Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26;

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

Visto l'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il Decreto 24 aprile 2019 recante «*Competenze e funzionamento del Comitato agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81*»;

Vista la Convenzione per la gestione della quota di risorse del fondo per la promozione integrata di cui all'art. 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive eventuali modificazioni e integrazioni, stipulata in data 31 marzo 2025 tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e SIMEST S.p.A.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115, recante «*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234*»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, recante «*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in Materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*»;

Vista la definizione di piccola e media impresa di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

Considerato che il Comitato Agevolazioni, ai sensi del richiamato articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, è chiamato a stabilire, con proprie deliberazioni, le condizioni, i termini e le modalità per la concessione dei contributi a fondo perduto;

Considerato che con la sopra richiamata delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 è stato riconosciuto il carattere di calamità naturale degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, e nel citato Allegato dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, sono individuati i territori comunali interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 in cui occorre fronteggiare l'emergenza,

DELIBERA

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

1. Le premesse e quanto ivi richiamato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. I contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, volti a sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, ed individuati nell'Allegato dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1180 del 30 gennaio 2026 ("**Territori**"), nonché le imprese non direttamente operative sui mercati esteri ivi localizzate che sono parte di una filiera a vocazione esportatrice, interessati dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 ("**Evento**") per l'indennizzo dei comprovati danni materiali diretti subiti dalle medesime imprese ("**Contributi Danni Materiali Sud**"), sono concessi in conformità all'articolo 50 e al Capo I del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (General Block Exemption Regulation - "**GBER**"), secondo i termini, le modalità e le condizioni di cui alla presente delibera.

I Contributi Danni Materiali Sud sono finalizzati all'indennizzo dei comprovati danni materiali diretti subiti dalle imprese di cui al successivo paragrafo 4, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica, o a indennizzi assicurativi, anche al fine di consentire la tempestiva ripresa delle attività economiche.

3. I Contributi Danni Materiali Sud sono concessi in forma di sovvenzione diretta mediante delibera del Comitato Agevolazioni ("**Comitato**"), da adottarsi, ai sensi della normativa europea, entro e non oltre quattro anni dall'Evento, previa richiesta dell'impresa, presentata tramite il portale informatico di SIMEST S.p.A., corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare il rispetto dei requisiti della presente delibera, e previa istruttoria da parte della stessa SIMEST S.p.A., che provvede anche all'erogazione, secondo le procedure presso la stessa vigenti.
4. Possono beneficiare dei Contributi Danni Materiali Sud le imprese in qualsiasi forma costituite, con sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea e con una sede operativa o una unità locale registrata presso il Registro delle Imprese alla data dell'Evento nei Territori,

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

che alla data di presentazione della domanda, alternativamente:

- (i) hanno un rapporto tra fatturato estero e fatturato totale 2025 pari ad almeno il 3% come risultante da dichiarazione IVA presentata (**"Imprese Direttamente Esportatrici"**); oppure
- (ii) hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato totale 2025 (voce A1 del conto economico) complessivamente:
 - a. verso una o più imprese clienti esportatrici, ciascuna delle quali abbia realizzato, con riferimento all'esercizio 2025, un Fatturato Export pari ad almeno il 3%; e/o
 - b. verso una o più imprese clienti facenti parte di una filiera riconducibile a una o più imprese clienti esportatrici, ciascuna delle quali abbia realizzato, con riferimento all'esercizio 2025, un Fatturato Export pari ad almeno il 3%. In tal caso, l'Impresa Richiedente dovrà fornire una "Dichiarazione attestante l'appartenenza a una filiera a vocazione esportatrice", compilata e sottoscritta dall'impresa cliente esportatrice con la quale quest'ultima dovrà attestare, *inter alia*, che in corrispondenza dell'Evento l'Impresa Richiedente faceva parte della propria catena di approvvigionamento; oppure
- (iii) presentano una asseverazione - resa da un soggetto indipendente iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF - attestante che, con riferimento al bilancio 2025, almeno il 10% del proprio fatturato totale (voce A1 del conto economico) deriva da comprovate transazioni verso clienti - persone fisiche e/o giuridiche - di nazionalità estera, come risultante da fatture o altra documentazione equipollente, anche fiscale.

Prima della scadenza del termine di legge per il deposito del bilancio 2025 e solamente per l'ipotesi in cui l'impresa non abbia ancora depositato il predetto bilancio 2025, le imprese possono presentare domanda di Contributo sulla base di un bilancio pro-forma 2025, la cui attendibilità delle assunzioni e trasparenza informativa devono essere asseverate da un soggetto indipendente iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF; in tutti gli altri casi per presentare domanda di Contributo è necessario aver depositato presso il Registro imprese il bilancio 2025.

I Contributi Danni Materiali Sud non possono essere concessi a imprese che al 31 dicembre 2025 si trovavano già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del GBER, salvo che le

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

imprese provino che alla data dell'Evento non si trovavano più in difficoltà.

I Contributi Danni Materiali Sud possono essere concessi anche a imprese che alla data dell'Evento erano destinatarie di un ordine di pagamento pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

5. Per la concessione dei Contributi Danni Materiali Sud, ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, vengono utilizzate, nel limite massimo di 130 milioni di euro, le risorse finanziarie previste dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato alla società SIMEST S.p.a. per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che vengono utilizzate anche per i contributi di cui alla Delibera quadro del Comitato Agevolazioni del 7 giugno 2023 e s.m.i., recante *«Condizioni, termini e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61»*, per i contributi di cui alla Delibera quadro del Comitato Agevolazioni del 3 ottobre 2023 e s.m.i., recante *«Condizioni, termini e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali, verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività»*, per i contributi di cui alla Delibera quadro del Comitato Agevolazioni del 19 dicembre 2023 recante *«Condizioni, termini e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 per l'indennizzo dei comprovati danni materiali subiti»*, nonché per i contributi di cui alla Delibera quadro del Comitato Agevolazioni del 19 maggio 2024 recante *«Condizioni, termini e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 per la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività»*.

Le richieste di Contributi Danni Materiali Sud sono valutate secondo l'ordine cronologico di

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

presentazione delle domande e completamento della relativa istruttoria, e in ogni caso nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, tenuto anche conto delle domande presentate per le altre misure di contributi a valere su tali disponibilità finanziarie.

6. Sono escluse le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

La concessione dei Contributi Danni Materiali Sud a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli è subordinata al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari e i Contributi Danni Materiali Sud non sono determinati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari.

Le imprese che operano anche nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono beneficiare dei Contributi Danni Materiali Sud in relazione a queste ultime attività, a condizione che garantiscano, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non beneficino dei Contributi Danni Materiali Sud.

7. I Contributi Danni Materiali Sud sono concessi a fronte di un nesso causale diretto tra i danni provocati dall'Evento e il comprovato danno subito dall'impresa, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica o a indennizzi assicurativi. Non sono ristorabili i danni indiretti.

8. L'ammontare dei Contributi Danni Materiali Sud (i.e. l'aiuto) non può superare:

- per gli attivi non coperti da polizza assicurativa o da altri contributi o ristori a carico della finanza pubblica, l'80% dei costi ammissibili;
- per gli attivi coperti da polizza assicurativa, il 100% dei costi ammissibili non rientranti nelle coperture della polizza assicurativa, al netto di altri contributi o ristori a carico della finanza pubblica, sotto qualsiasi forma e da qualunque soggetto concessi o erogati.

I costi ammissibili sono i costi dei comprovati danni subiti dall'impresa come conseguenza diretta dell'Evento ("**Danni**"), valutati e certificati da un esperto indipendente con perizia asseverata.

Tra i Danni rientrano i danni materiali agli attivi riportati nell'ambito delle immobilizzazioni materiali e rimanenze del bilancio: per esempio immobili, attrezzature, macchinari, impianti, automezzi e scorte.

Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

attivi colpiti avevano prima dell'Evento. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'Evento, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'Evento. I Danni sono calcolati individualmente per ciascun beneficiario. Ciascuna impresa può presentare a SIMEST S.p.A. una sola richiesta di Contributi Danni Materiali Sud.

9. I Contributi Danni Materiali Sud possono essere riconosciuti soltanto in relazione a costi ammissibili (i.e. Danni) non coperti da eventuali indennizzi derivanti da polizze assicurative o da altri contributi o ristori a carico della finanza pubblica, sotto qualsiasi forma e da qualunque soggetto concessi o erogati.

I Contributi Danni Materiali Sud e tutti gli altri eventuali ristori e pagamenti ricevuti dall'impresa a copertura dei Danni, a qualsiasi titolo ricevuti, compresi gli indennizzi assicurativi, non possono in ogni caso superare complessivamente il 100% dei costi ammissibili (i.e. Danni) valutati e certificati dall'esperto indipendente nella perizia asseverata.

10. L'importo complessivo lordo dei Contributi Danni Materiali Sud non può in ogni caso superare 5 milioni di euro per impresa in termini di valore nominale calcolato al lordo di qualsiasi imposta o altro onere comprensivo dell'eventuale Contributo già concesso ai sensi della Delibera quadro del 7 giugno 2023 e s.m.i. e relativa Circolare operativa n. 1/FPI/2023 e della Delibera Quadro del 19 dicembre 2023 e s.m.i. e relativa Circolare n.3/FPI/2023.

11. I Contributi Danni Materiali Sud possono essere cumulati con gli aiuti previsti dai regolamenti «*de minimis*» o dai regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti, nonché le previsioni normative nazionali eventualmente applicabili, fermo restando quanto previsto nel paragrafo 9. Le verifiche in merito vengono compiute anche mediante la presentazione di un'autocertificazione da parte dell'impresa richiedente in fase di presentazione della domanda.

Anche dopo la concessione dei Contributi Danni Materiali Sud, l'impresa beneficiaria è tenuta a informare SIMEST S.p.A., tramite posta elettronica certificata (PEC), in ogni caso non oltre 10 giorni dalla data di ricezione dell'erogazione, di ulteriori ristori o indennizzi o pagamenti ricevuti a copertura dei costi ammissibili di cui al punto 8 della presente delibera, a valere su altri contributi o forme di ristoro a carico della finanza pubblica o a titolo di indennizzo assicurativo. Nel caso in cui l'importo complessivamente concesso alla medesima impresa beneficiaria superi l'importo massimo consentito ai sensi della presente delibera, l'impresa

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

beneficiaria deve restituire l'importo ricevuto in eccesso a SIMEST S.p.A. non oltre 10 giorni dalla richiesta di SIMEST S.p.A.

- 12.** I Contributi Danni Materiali Sud sono revocati, in tutto o in parte, al venire meno dei limiti e delle condizioni previsti dalla presente delibera, nonché nei casi previsti dalla legge e con Circolare operativa.
- 13.** Il Comitato, con propria Circolare operativa, disciplina nel dettaglio le condizioni, i criteri e le modalità per l'accesso ai Contributi Danni Materiali Sud, gli aspetti operativi e procedurali connessi all'istruttoria, ivi incluse le modalità per la valutazione e la certificazione dei comprovati Danni con perizia da parte di un esperto indipendente, nonché alla concessione, all'erogazione, ai controlli e alla revoca dei Contributi Danni Materiali Sud.
- 14.** Al fine di garantire la trasparenza e il monitoraggio della presente misura, i Contributi Danni Materiali Sud sono concessi in osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, in relazione alla registrazione degli aiuti concessi ai singoli beneficiari ai sensi della presente delibera, nonché degli obblighi di monitoraggio, ai sensi del Capo II del GBER.”.
